

## **Il mutuo per l' acquisto dell' azienda non è un contratto inerente al suo esercizio**

*In caso di atto di organizzazione non trova applicazione la disciplina in tema di successione nel contratto e nel debito da esso scaturente*

Il contratto di mutuo stipulato per l' acquisto dell' azienda, poi ceduta e successivamente fallita, non può dirsi inerente all' esercizio dell' azienda stessa, pertanto il creditore non può insinuarsi al passivo sulla base delle norme sulla successione nei contratti stipulati per l' esercizio dell' azienda e nei debiti da questi scaturenti ( art. 2558 c.c. e art. 2560 c.c.). Questa la conclusione a cui è giunta la Cassazione con l' ordinanza n. 31313 , depositata ieri, pronunciandosi sulla richiesta di ammissione al passivo fallimentare formulata da una finanziaria per il mutuo erogato ad un soggetto per l' acquisto di un' azienda, successivamente ceduta alla fallita. Secondo la società finanziaria, il rapporto doveva ritenersi trasferito alla cessionaria in virtù dell' art. 2558 c.c., che statuisce il subentro di questa nei contratti stipulati per l' esercizio dell' azienda (non ostando all' applicazione della norma il fatto che una parte avesse già eseguito la prestazione), o dell' art. 2560 comma 2 c.c., a mente del quale nel trasferimento di un' azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all' esercizio dell' azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l' acquirente. Secondo il ricorrente, poiché il mutuo rappresentava un debito dell' azienda ceduta, consolidatosi quale cespite aziendale, di questo avrebbe dovuto rispondere anche l' acquirente (poi fallito), pertanto il creditore doveva essere ammesso al passivo del fallimento di quest' ultimo. La Cassazione, confermando la decisione del giudice di merito che aveva respinto l' istanza di ammissione al passivo del creditore, ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni . L' art. 2558 c.c. prevede la successione ex lege nei contratti d' azienda , ossia i contratti aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all' imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell' attività imprenditoriale, e nei contratti d' impresa, i quali, pur non avendo ad oggetto beni aziendali, comunque attengono all' organizzazione dell' impresa (è il caso, ad esempio, dei contratti di somministrazione, dei contratti di assicurazione e di quelli di appalto); l' art. 2560 c.c., per altro verso, disciplina la successione nei debiti relativi all' esercizio dell' azienda ceduta. Tali disposizioni, in sostanza, riguardano l' esercizio dinamico dell' impresa; le norme in questione non possono trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il contratto di mutuo volto all' acquisizione dell' azienda non è un contratto inerente all' esercizio dell' azienda stessa, ma costituisce, piuttosto, un atto di organizzazione (che va distinto dagli atti dell' organizzazione, ossia quelli relativi alla produzione organizzata). Questa distinzione è in particolar modo evidente nel caso di specie, relativo a un imprenditore individuale , il quale acquisisce la qualifica di imprenditore solo in conseguenza dell' esercizio effettivo dell' attività, anche di là dalla mera titolarità del compendio aziendale e del numero di **partita IVA**. In sostanza, gli obblighi che si trasferiscono in capo all' acquirente sono quelli che il cedente si è assunto in qualità di imprenditore. Conseguenza di ciò è l' inapplicabilità sia dell' art. 2558 c.c. che dell' art. 2560 c.c., i quali, avendo ad oggetto i contratti e i debiti inerenti all' esercizio dell' azienda ceduta, riguardano, in ultima istanza, l' esercizio dinamico dell' impresa, distinto dalla mera titolarità statica dell' azienda. Occorre precisare che, dalla decisione, si ricava che l' acquirente si era accollato il debito derivante dal mutuo a titolo personale, dunque il debito si era trasferito al cessionario, ma non in applicazione delle norme sulla cessione

d' azienda, bensì in virtù dell' accollo ; tuttavia, la domanda del creditore non era stata proposta anche ai sensi dell' art. 1273 c.c.